



*Per sottosegretario*

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia*

**TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA**

**SEZIONE LAVORO**

Giudice del lavoro dott.ssa MARIA RITA SERRI

Ricorso n.1146/2016 RG

**MEMORIA**

**di costituzione in giudizio per parte resistente**

PER: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni, Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (CF 80062970373), Ufficio XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia (CF 80011950351). Nell'intestato giudizio, ai sensi dell'art.417 c.p.c. per i convenuti si costituisce l' Ufficio XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Antimo Ponticello (CF. PNTNTM78A19F839J) e del Funzionario Felicita Buscaino (CF BSCFCT78T54E974Q), congiuntamente e disgiuntamente, che eleggono domicilio presso l' Ufficio XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia in Reggio Emilia, Via G. Mazzini,6 e dichiarano di voler ricevere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c , le comunicazioni all'indirizzo PEC [csare@postacert.istruzione.it](mailto:csare@postacert.istruzione.it).

Nel ricorso promosso da: **TAMBARO ANTONELLA** (CF:TMBNNL79M41D122Y), rappresentata e difesa dall' Avv. Gaetano Liperoti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro alla Via Francesco Aciri, 88.

\*\*\*

La ricorrente con ricorso ex art.700 cpc chiede all'Ill.mo Giudice di “ (...)

*Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente allo scorrimento della graduatoria delle assegnazioni provvisorie per la copertura di tutti i posti disponibili nella provincia di Crotone (...). ”.*

L' odierna ricorrente docente di scuola primaria, titolare di ruolo presso la provincia di Reggio Emilia, al fine di ottenere il ricongiungimento familiare previsto dal C.C.N.I. Mobilità relativo appunto alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, formulava domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di Crotone.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia*

La ricorrente, in seguito alla domanda di assegnazione provvisoria, veniva pertanto inserita sia nelle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione provvisoria per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, entrambe pubblicate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone.

La ricorrente lamenta il fatto, a suo dire, che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone per la copertura dei posti vacanti di sostegno rimasti disponibili per la scuola dell'infanzia, tra i docenti non in possesso della relativa specializzazione, non abbia proceduto allo scorrimento della graduatoria dei docenti di ruolo richiedenti l'assegnazione provvisoria ma abbia proceduto con lo scorrimento delle Graduatorie ad esaurimento della propria provincia.

Invero, lo stesso Ufficio Scolastico di Crotone, interpellato sulla vicenda, sottolinea che una volta disposta l'assegnazione provvisoria dei docenti titolari in altre province aspiranti all'assegnazione provvisoria su posti di sostegno delle scuole dell'infanzia della provincia di Crotone (provvisi del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno di scuola dell'infanzia) non si trovò a dover decidere alcunché in ordine alla copertura dei posti di sostegno rimasti ancora disponibili nelle scuole dell'infanzia.

L'assegnazione dei posti suddetti ai docenti di ruolo (non forniti del necessario titolo di specializzazione) titolari in altre province ed aspiranti all'assegnazione provvisoria non è mai venuta in considerazione, né è desumibile dal quadro normativo complessivo che sovrintende alla mobilità annuale del personale docente; tant'è che non è dato comprendere quale disposizione potesse mai fondare l'aspettativa dell'odierna ricorrente circa lo scorrimento delle graduatorie dei docenti di ruolo medesimi ai fini della copertura dei citati posti di sostegno.

Il diritto al ricongiungimento familiare, che si assume così gravemente leso a causa dell'illegittimo operato dell'Amministrazione, è - in realtà - una posizione soggettiva condizionata alla disponibilità (nella provincia richiesta) di posti per i quali l'aspirante abbia lo specifico titolo ad insegnare.

Pertanto, nessun irragionevole criterio di preferenza l'Amministrazione scolastica adoperò nello scegliere di stipulare nuovi contratti a tempo determinato piuttosto che utilizzare i docenti già assunti con contratto a tempo indeterminato.

Il procuratore della ricorrente nel proprio atto introduttivo sostiene che sia irragionevole assumere docenti con contratto a tempo determinato laddove siano disponibili docenti con contratto a tempo indeterminato aspiranti all'assegnazione sui posti disponibili.

Dall'esame del vigente quadro normativo in materia di assegnazioni provvisorie del



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia*

personale docente emerge con tutta evidenza che i docenti di ruolo possono legittimamente aspirare all'assegnazione provvisoria su posti di sostegno (nel caso di specie, di provincia diversa da quella di titolarità) solo ed esclusivamente se in possesso del relativo titolo di specializzazione.

Si veda, in proposito, l'art. 2 del Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l'a.s. 2016/2017 (sottoscritto il 15 giugno 2016): *“Docenti destinatari delle utilizzazioni”*, (laddove l'utilizzazione è un istituto ontologicamente diverso dall'assegnazione provvisoria) lett. i) *“i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione ... su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero”*.

Si veda, altresì, l'art. 2 del C.C.N.I. citato, laddove – nel prescrivere la predisposizione del quadro complessivo delle disponibilità provinciali - si esclude che il quadro stesso sia unico per ogni e qualsiasi tipo di posto, bensì è *“relativo alle diverse tipologie di posti”* (le disponibilità, infatti, non sono disponibilità tout court, ma sono disponibilità di posto comune, di posto di sostegno, di posto di lingua, di posto di religione cattolica, ecc.).

Si veda, inoltre, l'art. 7 dello stesso C.C.N.I., c. 4, che consente ai docenti di richiedere l'assegnazione provvisoria, *“oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, ... anche ... per altra tipologia di posto per il quale si possieda lo specifico titolo”*.

Si veda, ancora, l'art. 9 del C.C.N.I. in esame, c. 1 *“Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni”*, e c. 2 *“Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.”*

Si veda, infine, l'Allegato 3 – Sequenza operativa: *“Operazioni riguardanti i titolari su posto di sostegno”*, punto 9: *“Assegnazione provvisoria su sostegno del docente titolare su tipo posto di sostegno”* e *“Operazioni su sostegno dei titolari in altra provincia”*, punto 40: *“Assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia del docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione”*.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia*

Ora, la circostanza che Uffici Scolastici Regionali diversi da quello della Calabria (n. 6, citati nel ricorso, a fronte di n. 20 complessivamente funzionanti nella Repubblica) abbiano inteso integrare la contrattazione collettiva nazionale mediante la previsione di un criterio preferenziale favorevole al personale già di ruolo sprovvisto di titolo specifico - a parere dei sottoscritti procuratori - non vuol dire affatto che tale preferenza sia rinvenibile nei principi generali del Contratto Collettivo Nazionale, il quale, nelle fattispecie in cui consente l'utilizzazione di personale sprovvisto di titolo specifico, lo prevede espressamente (e, comunque, solo ed esclusivamente con riferimento all'istituto dell'utilizzazione in senso proprio, e mai con riferimento all'istituto dell'assegnazione provvisoria).

Il Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto il 2.8.2016 tra la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Direttore Generale e dal vice Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, e la delegazione di parte sindacale, rappresentata dagli stessi sindacati che avrebbero partecipato alla riunione del 7.9.2016 (di cui si riferisce nell'atto introduttivo del giudizio) ha inteso invece mantenersi nell'alveo tracciato dalla contrattazione collettiva nazionale, e conferma - all'art. 10 - che *"le assegnazioni ... su posto di sostegno sono possibili solo se l'interessato è in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno"*.

E mentre nulla si ritiene opportuno eccepire rispetto ai *"principi normativi rivenienti dalla stessa Legge n. 107/2015"* ed al *"principio meritocratico"* enunciati a pagina 5 del ricorso, i quali poco hanno a che vedere con l'oggetto del presente giudizio, ben maggiore attenzione meritano le censure di *"Violazione del principio di predeterminazione dei criteri nonché dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione"* e di *"Violazione dell'art. 1 comma 108 della Legge n. 107/2015"*.

Con riferimento alla prima censura, è vero che l'Amministrazione scolastica, con il C.C.N.I. del 15.6.2016 e con il C.C.I.R. del 2.8.2016, ha concordato con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola i principi ed i criteri per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità e le modalità di utilizzo del personale; ed è altrettanto vero che nell'elaborazione delle graduatorie degli aspiranti e nell'utilizzazione e nell'assegnazione del personale l'Amministrazione scolastica periferica sui posti disponibili in provincia di Crotone abbia pedissequamente applicato quei principi e quei criteri, mediante un'interpretazione letterale ed anche logicamente orientata.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia*

Con riferimento alla seconda censura, è vero che l'intenzione del legislatore è quella di evitare una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla legge n. 107/2015, ma poco ha a che fare l'equilibrio di bilancio ed il contenimento della spesa pubblica con la copertura dei posti disponibili presso ciascuna delle istituzioni scolastiche statali della Repubblica.

È assolutamente evidente che non si tratta affatto di “decidere di preferire” la stipulazione di nuovi contratti a tempo determinato piuttosto che utilizzare i lavoratori già assunti a tempo indeterminato, poiché è ovvio che il docente con contratto a tempo indeterminato che venga assegnato a provincia diversa da quella titolarità lascia il proprio posto di ruolo disponibile presso la sede di titolarità o di assegnazione di incarico triennale (nel caso della ricorrente, la medesima lascerebbe un posto presso la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Reggiolo - RE), e tale posto va coperto mediante l'assegnazione di altro personale di ruolo (che lascerebbe a sua volta disponibile il proprio posto, e così a “cascata”) o - come più probabilmente avviene per i posti di sostegno e per le sedi del Nord Italia - mediante l'assunzione di personale non di ruolo con contratto a tempo determinato.

Si aggiunga, anzi, che il docente titolare percepisce uno stipendio annuo incrementato sulla base dell'anzianità di carriera, mentre il docente con contratto a tempo determinato assunto per la copertura di posti solo di fatto disponibili viene retribuito - percependo solo lo stipendio “base” - fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico.

In altri termini, è assolutamente evidente che i posti dell'organico dell'autonomia vanno comunque coperti per consentire il funzionamento delle istituzioni scolastiche della Repubblica: quale “pregiudizio patrimoniale, irreparabile, all'Amministrazione del MIUR” eviterebbe l'assegnazione della ricorrente in provincia di Crotone su posti di sostegno (per i quali, oltretutto, non è adeguatamente qualificata) e l'assunzione (al suo posto) con contratto a tempo determinato di un docente precario in provincia di Reggio Emilia, piuttosto che la permanenza della ricorrente in provincia di Reggio Emilia e l'assunzione con contratto a tempo determinato di un docente precario in provincia di Crotone?

La coerenza del sistema che disciplina la copertura dei posti di sostegno limitando a pochissimi casi, puntualmente circoscritti, l'utilizzo di docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato sprovvisti del titolo di specializzazione per l'insegnamento su sostegno si riscontra anche nelle disposizioni regolamentari ed interne che concernono il conferimento delle supplenze:





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia*

- nel decreto ministeriale n. 326 del 3.6.2015 (*“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”*), all’art. 2, c.1, - in deroga alla costituzione triennale delle graduatorie di istituto - si consente agli aspiranti che conseguano il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità di inserirlo nelle graduatorie ove sono presenti, per l’attribuzione delle relative supplenze; all’art. 2, c. 2, si dispone che il possesso del titolo di specializzazione rappresenti titolo prioritario nella scelta dei supplenti per i relativi incarichi attraverso messa a disposizione (cioè anche a prescindere dall’inserimento in graduatoria);
- nella circolare ministeriale n. 24306 dell’1.9.2016 (*“Anno scolastico 2016/2017 - Istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”*) viene ribadito che ha titolo prioritario il docente specializzato che, pur non incluso in graduatoria, si sia messo formalmente a disposizione della istituzione scolastica e che - ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato - gli aspiranti vanno assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie di posto comune;
- in ultima analisi: o nelle graduatorie di istituto dei docenti specializzati, o nelle formali messe a disposizione dei docenti specializzati, o nelle graduatorie di istituto dei docenti non specializzati, sono individuabili soggetti direttamente controinteressati alla pretesa fatta valere dall’odierna ricorrente, poiché aventi titolo all’assunzione con contratto a tempo determinato su posti di sostegno di scuola dell’infanzia disponibili in scuole della provincia di Crotone.

### **Tutto ciò premesso**

Si chiede il rigetto del ricorso di parte ricorrente perché infondato, con vittoria di spese.

Si deposita:

- 1) CCNI –utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie a.s. 2015/2016;
- 2) Contratto Integrativo Regionale Calabria per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie a.s. 2015/2016;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia*

- 3) D.M. n.326 del 3.6.2015;
- 4) C.M. n. 24306 del 01.09.2016

Reggio Emilia, 24.01.2017

IL DIRIGENTE  
Antimo Ponticiello

Io sottoscritto Antimo Ponticiello, in qualità di del Dirigente, dichiaro, in rappresentanza delle parti pubbliche statali convenute, ai sensi dell'art.14 T.U. 115/2, così come modificato dalla legge 183/11, assumendomi ogni responsabilità ai sensi di legge con il presente atto depositato, che queste amministrazioni statali beneficiano dell'eventuale iscrizione a debito del contributo unificato, ora non dovuto in quanto:

- non propongono domanda riconvenzionale;
- non modificano le domande già proposte;
- non chiamano in causa terzi.

Reggio nell'Emilia lì, 24.01.2017

IL DIRIGENTE  
Antimo Ponticiello